

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ALESSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1967

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

ONOREVOLI SENATORI. — Dal complesso delle norme attualmente vigenti in tema di nomina o progressione dei magistrati ordinari alle funzioni di appello o di cassazione (legge 4 gennaio 1963, n. 1, modificata, per quanto riguarda la nomina in appello, dalla legge Breganze 25 luglio 1966, n. 570) emerge, con tutta chiarezza, che tali disposizioni, innovando la legislazione anteriore, hanno reso incomparabilmente più agevole il passaggio dalla categoria di magistrato di tribunale a quella di magistrato di appello, e da quella di magistrato di appello alla categoria di magistrato di cassazione.

Ciò, anzitutto, a seguito dell'aumento del numero dei posti di organico dei magistrati di appello da 1.830 a 1.780 e del numero dei posti d'organico dei magistrati di cassazione da 293 a 493 (articolo 1 legge n. 1 del 1963, tabella - allegato A).

Ma, quel che più rileva, è la sostanziale modifica del sistema e del conseguente ritmo delle promozioni.

Invero, eliminati i precedenti sistemi rigidamente selettivi, che si è ritenuto non abbiano fatto buona prova, (concorsi per ti-

toli, scrutini per merito distinto, promozioni a ruolo chiuso, cioè condizionate alla effettiva disponibilità dei posti negli organici delle funzioni superiori), è stato adottato il criterio, del tutto nuovo, del giudizio di promovibilità a data fissa (al sedicesimo anno di servizio complessivo in magistratura per la progressione in appello: articolo 1 legge Breganze; al decimo anno dall'inquadramento nella categoria di appello per la promozione a magistrato di cassazione: articolo 1 legge n. 1 del 1963).

Il nuovo sistema risulta integrato dalla innovazione più sostanziale, con la quale si è provveduto, nel modo più ampio, ad assicurare a tutti i magistrati dichiarati idonei nel giudizio di promovibilità previsto dalla legge Breganze, o nello scrutinio per merito distinto tuttora sussistente per la cassazione, l'avanzamento, praticamente, a ruolo aperto alla categoria superiore.

Infatti, per quel che riguarda l'appello, la nomina prescinde da ogni disponibilità, di posti in organico, dato che l'idoneità comporta il passaggio immediato alla categoria superiore, con trattenimento nelle funzioni precedenti fino a quando non siano disponi-

bili posti in organico (articolo 6 legge Brenganze).

Per quanto attiene alla Cassazione, vige tuttora per gli idonei non sistemabili in organico nell'anno in cui lo scrutinio è stato indetto, il criterio della promozione in soprannumero a breve scadenza ulteriore (articolo 5, terzo comma legge n. 1 del 1963); criterio, tuttavia, destinato a cedere — secondo il disegno di legge n. 846 presentato il 21 settembre dal Ministro guardasigilli — a quello della nomina, alla stessa scadenza, con trattenimento temporaneo nelle funzioni di appello.

A seguito di tali imminenti provvidenze legislative, diventeranno magistrati di cassazione al 28° anno dall'ingresso nell'Ordine, la grande maggioranza dei magistrati.

Nulla di simile è stato finora legislativamente previsto per il passaggio dalle funzioni di cassazione alle cosiddette funzioni dirette superiori (Presidente di sezione di Corte di cassazione od equiparati).

Ed invero:

a) la legge n. 1 del 1963 ha, quanto al numero di posti previsto in organico per tali funzioni, apportato un limitatissimo aumento di sole 18 unità (da 64 a 82);

b) è stato mantenuto, con taluni accorgimenti tecnici, il vecchio sistema di progressione; sistema, che la legge (articolo 188 dell'Ordinamento giudiziario del 1941; articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1946, n. 511; articolo 31 della legge n. 1 del 1963) e la prassi continuano a configurare come una specie di scrutinio a turno di anzianità, e non a data fissa, ma con chiamata al giudizio ed al conferimento delle funzioni, condizionati alla effettiva disponibilità di posti nell'organico superiore (ruolo chiuso).

Come si vede, l'originaria proporzione fra magistrati di cassazione e magistrati investiti di funzioni direttive superiori è stata portata da *uno a tre*, ad *uno a cinque*; nuova proporzione che diviene ancora più sfavorevole, ove si tenga conto dei numerosi magistrati di cassazione che saranno nominati, indipendentemente dalla disponibilità di posti d'organico.

E ciò proprio in un momento in cui è venuta meno la situazione favorevole, perpetuatasi per tanti anni, che ha permesso a magistrati nominati in età relativamente giovanile di saturare l'organico attuale delle funzioni direttive superiori.

Conseguenza di quanto sopra è che alla maggior parte dei magistrati di cassazione — sia a quelli nominati in conformità dei vecchi sistemi, sia ai nuovi — è riservata la non lieta sorte di non poter in alcun modo conseguire le funzioni superiori, ovvero di poterle conseguire solo in prossimità del collocamento a riposo.

In proposito è da porsi in rilievo che per lunga serie di anni e sino a tempi recenti tali funzioni venivano conferite, in media, dopo *sette anni* di esercizio delle funzioni di cassazione — mentre oggi la media è salita a *dodici anni* e la situazione andrà sempre peggiorando, richiedendosi in un prossimo futuro qualcosa come venti anni.

Si è creata, così, una evidente ed ingiustificata sperequazione *a danno di una sola delle categorie*, in cui si articola, in senso verticale, l'ordine giudiziario, e viene a profilarsi una disarmonia nel sistema, non essendovi alcuna ragione perchè il criterio del ruolo aperto non debba venire adottato anche per ciò che riguarda la nomina alle funzioni direttive superiori.

È da notare, a questo riguardo, che « *il salto qualitativo* » tra le funzioni di cassazione e le funzioni direttive superiori è ben più modesto di quello tra le funzioni di appello e le funzioni di cassazione, essendo, in linea generale, l'esercizio onorevole delle funzioni di cassazione per un congruo numero di anni già di per sè garanzia della idoneità acquisita alle funzioni direttive superiori (mentre altrettanto non potrebbe dirsi dell'esercizio delle funzioni di appello, rispetto alla progressione in cassazione).

S'impone, pertanto, come è stato auspicato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura, un intervento legislativo, che elimini la denunciata sperequazione.

A tal fine, si propone il presente disegno di legge che, attraverso una opportuna mo-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difica dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, preveda:

a) la chiamata a data fissa (all'ottavo anno di servizio nelle funzioni di cassazione) al giudizio di idoneità alle funzioni direttive superiori;

b) che, ove taluni degli idonei non possano, entro lo stesso anno in cui è avvenuta la chiamata, essere sistemati in posti di organico, la nomina avvenga, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dalla disponibilità di posti di organico;

c) che la nomina di tali idonei, non sistemati in posti di organico entro l'anno, possa avvenire o con trattenimento tempo-

raneo nelle funzioni precedenti, o con l'attribuzione immediata ed effettiva, in soprannumero, delle funzioni superiori, salvo un progressivo riassorbimento nei posti di organico.

Tale previsione alternativa, rimessa al criterio discrezionale del Consiglio superiore, sembra opportuna, considerati la particolarità della funzione ed il variabile rapporto con le contingenti esigenze di servizio.

Alla copertura del modestissimo onere finanziario sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che contiene stanziamenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro di grazia e giustizia, nel mese di gennaio di ogni anno, richiede la dichiarazione, di cui al precedente comma, per quei magistrati di cassazione che raggiungano nell'anno stesso un'anzianità di otto anni nelle funzioni.

Se i magistrati, per i quali sia stata effettuata la richiesta, a norma del secondo comma del presente articolo, ancorchè dichiarati idonei, non possano entro l'anno accedere alle funzioni direttive superiori per mancanza di posti disponibili in organico, tali funzioni sono conferite ai magistrati stessi, ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

I magistrati, cui siano conferite le funzioni direttive a norma del precedente comma, saranno, secondo le esigenze di servizio, chiamati ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte di cassazione o di Avvocato generale presso la Procura generale della stessa Corte, ovvero saranno trattenuti ad esercitare le precedenti funzioni.

I magistrati nominati a norma del precedente comma potranno, decorso un anno di effettivo esercizio nelle funzioni, essere riassorbiti in organico, con il loro consenso, qualora ne derivi cambiamento di funzioni o di sede, nei limiti delle vacanze imprevedute, che si verificheranno in ciascun anno ».

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo si provvederà mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.